

COMUNE DI PALERMO

AREA DEL PATRIMONIO, DELLE POLITICHE AMBIENTALI E TRANSIZIONE ECOLOGICA Settore Politiche Ambientali e Transizione Ecologica Servizio Ambiente

> Villa Trabia Via Salinas, 3 Palermo ambiente@comune.palermo.it ambiente@cert.comune.palermo.it

SCHEMA DI CONTRATTO DI INCARICO

(Redatto in conformità con quanto previsto dal Decreto dell'Assessore Reg/le Infrastrutture e Mobilità n° 50 gab del 5.12.2018)

recante patti e condizioni per il servizio di Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico comprensivo di indagini e Studi Ambientali per l'intervento "Realizzazione di un impianto di selezione e valorizzazione rifiuti da raccolta differenziata (plastica/metalli e carta/cartone) presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo" Comune di Palermo

C.I.G. 9 9 5 5 3 4 9 5 E 2

C.U.P. D 7 2 F 2 2 0 0 0 6 6 0 0 0 1

Schema di Contratto di incarico

ii a					
- il/la	, con sede in			(provir	ncia di
), via /piazza		(codice fiscal	e	e par	tita IVA
), nella persona	del		,	in quali	tà di
, sogget	tto competente alla	stipula del co	ntratti ai sensi	dell'articolo	107 del
decreto legislativo n. 267 del 2000, di seguit	o denominata sempli	icemente « Amm	inistrazione con	nmittente»,	
	e				
n.q. di "singolo professionista" o di "altro" rito da completare a cura dell'incaricato);	(nel prosieguo il "Te	cnico Incaricato [,])	(con le in	formazioni di
	Premesso	o			
che con determinazione del dirigente del			n	_in data	è
stata disposta l'aggiudicazione per l'affidar	mento dei servizi teci	nici di cui al pres	ente contratto	di incarico (n	el seguito
semplicemente "contratto");					

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

- 1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni del servizio di *Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico comprensivo di indagini e Studi Ambientali per l'intervento "Realizzazione di un impianto di selezione e valorizzazione rifiuti da raccolta differenziata (plastica/metalli e carta/cartone) presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo" Comune di Palermo.*
- 2. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto, è meglio individuato nella documentazione di cui all'articolo 6, comma 2.
- 3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 (per quanto vigenti), nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del D.lgs. 36 del 2023, alle prescrizioni del D.M. 23/06/2022 e ss.mm. e ii. *Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi* e del Documento Preliminare per la Progettazione.
- 4. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del presente contratto:
- a) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: D72F22000660001
- b) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: 99553495E2

Art. 1bis. (Struttura operativa)

La composizione della struttura operativa che dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto, cor
indicazione delle rispettive qualifiche professionali, le prestazioni professionali che saranno svolte da ogni individuo,
l'anno e il numero di iscrizione all'Albo professionale di appartenenza, la presenza dei titoli per la mansione d
Coordinatore per la sicurezza, è di seguito riportata:

Art. 2. (Obblighi legali)

- 1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
- 2. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

- 3. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione Committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
- 4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 3. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

- 1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:
 - a) Esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche; studi e analisi ambientali per procedure Codice Ambiente e per la procedura ex DPR 357/1997 come modificata dal DPR 120/2003 e DARTA GAB/36 del 14/02/2022 e DARTA GAB 237 del 29/6/2023;
 - b) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica; Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ex art. 91 d.lgs.81/2008.
- 2. Il dettaglio delle prestazioni affidate è indicato nel prospetto, allegato al presente contratto, sotto la sigla «CP», denominato «Schema di parcella», richiamato al successivo articolo 24, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e viene sottoscritto dalle parti unitamente al contratto stesso.
- 3. Il Tecnico Incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle indicazioni del Documento Preliminare della Progettazione; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile unico del progetto (RUP) in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione, e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

Inoltre:

- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
- b) deve controdedurre tempestivamente, qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
- c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;
- d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione di cui al comma 5, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;

- e) dichiarare di aver preso visione del documento preliminare alla progettazione e di accettarlo senza riserve.
- 4. La prestazione di esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche e degli studi e delle analisi ambientali (per procedure Codice Ambiente e per la procedura ex DPR 357/1997 (come modificata dal DPR 120/2003 e dalle LL.GG. nazionali allegate all'Intesa Stato-Regioni del 28 dicembre 2019) ed ex DARTA GAB/36 del 14/02/2022 con le modifiche e integrazioni del DARTA GAB/237 del 29/06/2023), individuate dal progettista, devono essere complete, idonee e adeguate, in modo da consentire la redazione e l'approvazione del progetto dell'opera.
- 5. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:
- a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dell'Allegato 1.7 relativamente al livello di progettazione affidato;
- b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale, per il corretto raggiungimento degli obiettivi e dei tempi disposti dal decreto di finanziamento.
- 6. La sequenza cronologica delle varie prestazioni, fermo restando quale condizione minima il rispetto dei termini temporali di cui all'articolo 8, comma 2, deve essere impostata secondo le istruzioni dell'Amministrazione committente, con la possibilità di svolgere talune delle prestazioni in sovrapposizione tra di loro o in parallelo.
- 7. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate al comma 1 e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:
- a) Progettazione integrale e coordinata Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/06)
- b) Studio di inserimento urbanistico (art.164, d.lgs. 163/06 art.1, comma 2, lettera I), all.XXI
- c) Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art.17, comma 3, lettera a), d.P.R. 207/10)
- d) Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare (art.10, comma 1, lettere e), g), o), p), q) d.P.R. 207/2010, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del presente contratto, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
- e) verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dell'Allegato I.7.

Art. 3bis. (Indagini geognostiche e geofisiche)

- 1. L'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche dovrà avvenire nel rispetto della normativa tecnica di settore, ed in particolare:
- D.M. 17/01/2018 Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni". e ss. mm. e ii;
- Circolare 02.02.2009 n. 617/C.S.LL.PP.;
- DPR 380 del 06/06/2001;
- O.P.C.M. 3274/2003 e ss.mm. e ii.;
- D.D.G. n° 1372 del 28/12/2005 della Presidenza della regione siciliana;
- D.P.C.M. 21/10/2003;
- Circolare 346/stc/99;
- Circolare 349/stc/99;
- Circolare MIT n. 7 del 21/01/2019;
- Standard di riferimento per le prove in situ e di laboratorio: UNI, CNR, EN, ISO, ASTM, BS, DIN,

EUROCODICI;

- Raccomandazione sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche A.G.I. 1977 e sulle prove geotecniche e da laboratorio del gennaio 1994;
- 2. Dovranno essere previste indagini *in situ* ed in laboratorio, queste ultime da realizzarsi a cura di imprese e laboratori ufficiali o autorizzati ai sensi dell'art. 59 del DPR 380/2001, presenti nell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture come previsto dalle Norme tecniche approvate con D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008.
- 3. Le imprese che effettueranno i prelievi, le prove sui terreni, sulle strutture e quant'altro necessario per indagare l'area e i manufatti, dovranno possedere i requisiti a norma di legge.
- 4. La tipologia e la quantità delle indagini verrà preliminarmente concordata tra il Tecnico incaricato ed il RUP, sulla base dei rilievi e delle osservazioni effettuate dal Tecnico incaricato e di una relazione tecnica, dell'elenco prezzi, del computo metrico, delle analisi delle voci non previste dal prezzario regionale, del capitolato speciale d'appalto e dei grafici esplicativi dell'intervento (rilievi, localizzazione prelievi e punti di indagine, ecc.).
- 5. Le analisi e gli studi ambientali per le procedure di cui al Codice Ambiente e per la procedura ex DPR 357/1997 e ss.mm.ii. dovranno essere complete, esaustive e adeguate al livello degli elaborati prescritti per i relativi procedimenti dalla richiamata normativa.
- 6. I risultati delle indagini effettuate dovranno essere riportati in una relazione esaustiva riguardo l'intera analisi ed in una documentazione grafica, completa dei luoghi e dei manufatti, con dettagli strutturali in grado di consentire la messa a punto di un modello strutturale idoneo ad una analisi lineare o non lineare.

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza di cui al decreto legislativo n.81 del 2008)

- 1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nella fase di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.
- 2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti al coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:
- a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;

(in alternativa, se il coordinatore per la sicurezza è un soggetto diverso)

3. Per l'incarico di cui al presente articolo, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto
riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra l'Amministrazione committente e i
Tecnico incaricato, la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza:
a) in fase di progettazione di cui al comma 2, lettera a), è assunta dal sig.
che fa parte della struttura del Tecnico incaricato che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo
dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1,
lettera), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
4. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, ir
quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 2, lettera a), sono i medesimi
previsti per la progettazione.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

- 1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al prosieguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.
- 2. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:
- a) progettazione, direzione e coordinamento di eventuali opere complementari di cui all'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023.
- b) interventi minori o accessori già previsti nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'amministrazione;

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

- 1. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e, in particolare:
 - a) documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207 del 2010.
- 2. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.
- 3. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:
- a) produrre un numero minimo di **3** (tre) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato, già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi

(concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, soggetti interessati legittimati a chiedere l'accesso agli atti ecc.);

- b) a produrre una copia dei medesimi elaborati su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo word, .xls, DXF o .DWG o .PLN, ecc., senza protezione da lettura e da scrittura, con il file delle impostazioni delle penne (spessore e colore) e delle impostazioni di stampa;
- c) a produrre una copia dei medesimi elaborati su supporto magnetico, firmata digitalmente;
- 4. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico.
- 5. Per quanto previsto al comma 5, in capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti.
- 6. Le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono che:
- a) tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto e dell'allegato schema di parcella;
- b) sono disapplicate le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa relative a tutte le altre professioni regolamentate, nonché dal decreto del Ministero della giustizia 4 aprile 2001, salvo quelle espressamente e inequivocabilmente richiamate all'interno del presente contratto.

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

- 1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito.
- 2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, sospensioni o interruzioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del progetto, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.
- 3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 3.
- 4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 3 e 4, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del Responsabile Unico del Progetto di quest'ultima.

Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)

- 1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una.
- 2. I termini per l'espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono calcolati in giorni solari consecutivi, eventualmente interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono così determinati:
 - a) Esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche; studi e analisi ambientali per procedure Codice Ambiente e per la procedura ex DPR 357/1997 (come modificata dal DPR 120/2003) e DARTA GAB/36 del 14/02/2022 e DARTA GAB 237 del 29/6/2023: complessivi giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma del contratto;
 - b) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica: complessivi giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di accettazione del risultato delle indagini; Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ex art. 91 d.lgs.81/2008.
- 3. I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:

il termine previsto per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

- 4. I termini di cui ai commi 2 e 3 non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:
- a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico incaricato;
- b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando invece possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto:
- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
- deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
- acquisibili con unica procedura congiunta;
- c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche

nelle more dell'emissione dell'atto di assenso.

- 5. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.
- 6. Successivamente alla consegna degli elaborati l'Amministrazione committente procede alla verifica del progetto ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.7.

Art. 9. (Penali)

- 1. Qualora la tempistica dell'incarico di cui all'art. 8 c.2 e c.3 venisse disattesa nello svolgimento di una o più prestazioni svolte dal Tecnico incaricato, il R.U.P., in occasione della liquidazione della parcella, applicherà la penale economica del 5% sull'importo complessivo della parcella da liquidare (IVA e CNPAIA esclusa).
- 2. Le penali per qualunque ritardo nella fase di Esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche; studi e analisi ambientali per procedure Codice Ambiente e per la procedura ex DPR 357/1997 come modificata dal DPR 120/2003 e DARTA GAB/36 del 14/02/2022 e ss.mm.ii., di cui all'articolo 8, comma 2 lett. a), le penali del 5% si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativi a tale fase.
- 3. Le penali per qualunque ritardo nella fase di *progettazione di fattibilità tecnico economica* di cui all'articolo 8, comma 2 lett. b) e c), le penali del 5% si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativi a tale fase.
- 4. Tutte le penali elencate nel presente articolo sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.
- 5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento.

Art. 10. (Riservatezza, coordinamento, astensione)

- 1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio.
- 2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
- 3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
- 4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
- 5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo,

impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti, che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo, siano trattati dal Committente ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii..

Art. 11. (Risoluzione del contratto)

- 1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato:
- contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento;
- non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli;
- assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
- 2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 5;
- 3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
- a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;
- b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;
- g) nel caso in cui, durante la vigenza del contratto, vengano a mancare le condizioni richieste nella Parte V, Titolo IV del D.Lgs. 36/2023, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9 c.4;
- i) mancato ottenimento della verifica positiva della progettazione .

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)

1 Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, periodi primo, secondo e terzo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tenuto conto delle risultanze della procedura di cui alla premessa del presente contratto, è stabilito il corrispettivo per onorari e spese, di seguito riportato, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, anche con riferimento allo Schema di parcella e al successivo articolo 24, determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016:

1bis. E' stabilito il corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, anche con riferimento all'allegato Schema di parcella e ... comprensivo di ogni spesa, onere e accessorio.

- 2. Sono a carico dell'Incaricato inoltre tutte le spese del presente atto, quelle di registrazione e le consequenziali spese nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.
- 4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1.
- 5. Gli importi delle prestazioni accessorie sono liquidati con le medesime modalità e nei medesimi termini delle fasi di progettazione e di esecuzione alle quali sono connesse, come previsto nell'allegato Schema di parcella.
- 6. I corrispettivi relativi all'attività progettuale sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, ripartito in base alle classi e categorie di cui all'articolo 14 dellalegge n. 143 del 1949 ai soli fini certificativi, nonché in base alle identificazioni di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. 31 ottobre 2013, n. 143, Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale diprevidenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Art. 13. (Adeguamento dei corrispettivi)

- 1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 8, comma 8, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati secondo il loro importo risultante dall'allegato Schema di parcella.
- 2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, il corrispettivo per le fasi di progettazione è adeguato esclusivamente nei casi di:

- a) affidamento di prestazioni non previste in origine;
- b) incremento dell'importo dei lavori riconosciuto espressamente dall'Amministrazione committente con specifico ed espresso provvedimento dell'Amministrazione.
- 3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi mediante i parametri di cui all'allegato Schema di parcella; sono altresì adeguati gli importi delle spese conglobate, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all'articolo 12, comma 6.
- 4. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, il corrispettivo per le indagini geognostiche e geofisiche; studi e analisi ambientali è adeguato esclusivamente in caso di incremento dell'importo delle indagini, rispetto al prezzo contrattuale, supportato dalla documentazione di cui all'art. 3 c.4., redatta dal progettista e concordata tra il tecnico ed il RUP.
- 5. Gli adeguamenti di cui al comma 2 ed al comma 4 non trovano applicazione nei seguenti casi:
- a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico incaricato;
- b) se la variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto non risulta superiore al 10% (dieciper cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta.

Art. 14. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

Fasi preliminari alla progettazione decorrenza dei termini

a) Esecuzione delle indagini strutturali

dalla consegna della relazione relativa ai risultati delle indagini: saldo dei relativi corrispettivi;

Fasi di progettazione decorrenza dei termini

- b) Progetto di fattibilità tecnico economica
 - approvazione tecnica del progetto: saldo dei relativi corrispettivi.
- 2. Anticipazione. L'anticipazione del corrispettivo sarà erogata nei modi, forme e tempi di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 3. Se per cause non imputabili al Tecnico incaricato le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni, di cui allo stesso comma 1, decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:
- a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;
- b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso

rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 8, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

(se già comunicati all'Amministrazione committente)

5. In ottemperanza al	le previsioni dell'articolo 23, co	omma 1, i corrispettivi sono erogati esclusivamen	nte mediante
bonifico sul conto corr	ente dedicato individuato con il	codice IBAN:	
	, sul quale	è autorizzato ad operare il sig	,
nato a	il	(codice_fiscale),
residente a			
(se non ancora comunic	cati all'Amministrazione commit	rente)	

- 5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo 23, comma 1.
- 6. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'impegno al rilascio della polizza assicurativa di cui all'articolo 16, comma 1 e, a partire dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario dei lavori, della polizza vera e propria, ed al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui allo stesso articolo 16, comma 4, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n. 40 del 2008, all'assunzione da parte dell'affidatario di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e smi) ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:
- a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;
- b) fattura fiscale elettronica anche in sospensione di imposta Il codice identificativo univoco di fatturazione dell'ufficio destinatario è **NDHRTP.**
- c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5;

(per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capitale non iscritti alle Casse professionali autonome)

- d) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva), qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;
- 7. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 6.

Art. 15. (Conferimenti verbali)

1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

- 2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
- 3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.
- 4. Fermo e impregiudicato quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, 4 e 5 sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 12 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma 3:
- a) gli adempimenti necessari al conseguimento di tutti gli atti di assenso, compresi gli incontri con le Autorità e gli organismi competenti al rilascio;
- b) gli incontri necessari al coordinamento e all'adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni.

Art. 16. (Garanzie)

- 1. Il Tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione n. ______in data ______rilasciata dalla compagnia di assicurazioni ______, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati efficace a far data dall'approvazione del progetto posto a base di gara.
- 2. La polizza di cui al comma 1 copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a massimale pari al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
- 3. La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del servizio appaltato e avrà efficacia dalla data di stipula del contratto.
- 4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con________, n. _______ in _______, con validità fino al _______, con un massimale di euro
- 5. Il tecnico incaricato ha presentato una cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 36 del

2023, in quanto applicabile, per un importo garantito di euromediante fideiussione bancaria/polizza
fideiussoria rilasciata da, in data al n
Articolo 17. (Subappalto, prestazioni di terzi)
N.B.: In questo articolo il Tecnico incaricato indicherà le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.
In caso di subappalto il Tecnico incaricato e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Art. 18. (Definizione delle controversie)
1. Ogni controversia nascente dalla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente incarico, che non si sia
potuta definire attraverso una amichevole composizione, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di
Palermo. È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.
Art. 20. (Domicilio, rappresentanza delle parti)
1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso
dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.
2. Il Tecnico incaricato individua:
a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente
contratto;
(in alternativa)
a) come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto il sig
3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed
economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Progetto di cui all'articolo 15 del D.lgs.
36/2023, l'arch. Giuseppina Liuzzo.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di
cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o
documento, che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente, é trasmesso al
Responsabile Unico del Progetto di cui al comma 3.
Art. 21. (Tracciabilità dei pagamenti)
1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n.

136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del

precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti

correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni

dalla stipula del presente contratto oppure entro **7** (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.

- 2. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.
- 3. La violazione delle prescrizioni comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
- 4. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 5. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 22. (Norme di comportamento)

- 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Tecnico incaricato si impegna formalmente a rispettare il Codice di comportamento approvato con il predetto provvedimento, in quanto compatibile con l'incarico di cui è titolare, impegnandosi altresì a farlo rispettare ai suoi collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'incarico.
- 2. Ferme restando le eventuali più gravi sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la violazione del Codice di comportamento di cui al comma 1 con riferimento all'attribuzione di regali o altre utilità o conferimenti di incarichi in violazione dell'articolo 4 del D.P.R. n. 62 del 2013, alla mancata segnalazione di conflitti di interesse o incompatibilità di cui all'articolo 6, alla violazione dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 7, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo dell'1% (uno per cento) ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo, in relazione alla gravità del fatto.
- 3. In caso di particolare gravità del fatto di cui al comma 2, oppure di reiterazione dello stesso fatto, con conseguente compromissione del rapporto fiduciario tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente, quest'ultima può procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso trova applicazione l'articolo 9, commi 4 e 5, del presente contratto.
- 4. Il presente articolo soddisfa le condizioni di diffusione e conoscenza, in capo al Tecnico incaricato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 62 del 2013.

Art. 23. (Disposizioni transitorie e finali)

- 1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
- 2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché

alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate, limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12,comma 4, sono a carico del Tecnico incaricato.
 Il tecnico incaricato si impegna a rispettare le clausole contenute nel *Protocollo d'Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale*, stipulato in data 28/12/18.

Per l'Amministrazione committente:

Il Tecnico incaricato:	

Sommario

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)	2
Art. 1bis. (Struttura operativa)	2
Art. 2. (Obblighi legali)	2
Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)	3
Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza di cui al decreto legislativo n.81 del 2008)	5
Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)	6
Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)	6
Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)	7
Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)	8
Art. 9. (Penali)	9
Art. 10. (Riservatezza, coordinamento, astensione)	9
Art. 11. (Risoluzione del contratto)	10
Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)	11
Art. 13. (Adeguamento dei corrispettivi)	11
Art. 14. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)	12
Art. 15. (Conferimenti verbali)	13
Art. 16. (Garanzie)	14
Articolo 17. (Subappalto, prestazioni di terzi)	15
Art. 18. (Definizione delle controversie)	15
Art. 20. (Domicilio, rappresentanza delle parti)	15
Art. 21. (Tracciabilità dei pagamenti)	15
Art. 22. (Norme di comportamento)	16
Art. 23. (Disposizioni transitorie e finali)	16



COMUNE DI PALERMO

AREA DEL PATRIMONIO, DELLE POLITICHE AMBIENTALI E TRANSIZIONE ECOLOGICA Settore Politiche Ambientali e Transizione Ecologica Servizio Ambiente

> Villa Trabia Via Salinas, 3 Palermo ambiente@comune.palermo.it ambiente@cert.comune.palermo.it

Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000

per la "Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico comprensivo di indagini e Studi Ambientali per l'intervento "Realizzazione di un impianto di selezione e valorizzazione rifiuti da raccolta differenziata (plastica/metalli e carta/cartone) presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo" Comune di Palermo

C.I.G. 9 9 5 5 3 4 9 5 E 2

C.U.P. D 7 2 F 2 2 0 0 0 6 6 0 0 1

SCHEMA DI

PARCELLA

Valore dell'opera: € 19.250.000,00Categoria d'opera: Impianti (B)

Destinazione funzionale delle opere: IB.06 – Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione complessi -Discariche con trattamenti e termovalorizzatori

Grado di complessità (G): 0,70

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

	Categorie					
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere che determina in automatico il grado di complessità G - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare le prestazioni della riga per tutte le categorie di opere - In alternativa digitare "X" per ciascuna prestazione e per ciascuna categoria Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella	Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Idraulica

V	Valore opera		Importo complessivo opere: €19250000		3.300.000,00		2.000.000,00		650.000,00		950.000,00	12.000.000,00	350.000,00
Р	Parametro bas	e			5,4694%	6	6,0171%		7,7297%		7,0636%	4,4734%	9,0586%
	dentificazione delle opere per la descrizione dettagliata (vedasire Tabella-Z1)				PER TUTTE LE CATEGORIE E.02-Insediamenti Produttivi Agricoltura-Industria- Artigianato-Edifici complessi		S.04-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in muratura, legno e promotalio soggette ad azioni sismiche, Consolidamenti, Paratie, Ponti, ecc.		IA.01-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti idrici e fognari all'interno di edifici domestici o industriali, Reti per combustibili e gas, Impianti antincendio		IB.08-Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche-Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.	IB.06-Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione complessi -Discariche con trattamenti e termovalorizzatori-Impianti industriali correnti	D.04-Acquedotti e fognature-Impianti di tipo semplice ed ordinario
G	Grado di comp	lessità della prestazione (vedere Ta	bella-Z1)		0,95		0,90		0,75		0,50	0,70	0,65
b.I) PROGET	TAZIONE PRELIN												
	밀	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	Х	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090 0,090	0,090 0,090	0,070 0,070
PROGETTAZIONE	PROGETTAZION PRELIMINARE	Qb1.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	Х	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010 0,010	0,010 0,010	0,010 0,010
	PROGETTAZIC PRELIMINARE	Qbl.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	Х	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020 0,020	0,020 0,020	0,020 0,020
PRC	PF (1.d)	Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)	х	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030 0,030	0,030 0,030	0,030 0,030

		Qbi.05	Capitolato spo schema di coi	eciale descrittivo e pres ntratto (4)	tazionale,	Х	0,0	070 0,0	070	0,070	0,070	0,	0,070		0,070	0,070		0,070	0,070		0,070	0,070
		Qbl.06	Relazione geo	otecnica		Х	0,0	030 0,0	030	0,030	0,030	0,	30 0,030		0,030	0,030		0,030	0,030	,	0,030	0,030
		Qbl.07	Relazione idro	ologica		Х	0,0	015 0,0	015	0,015	0,015	0,	0,015		0,015	0,015		0,015	0,015		0,015	0,015
		Qbl.08	Relazione idra	aulica		Х	0,0	015 0,0	015	0,015	0,015	0,	0,015		0,015	0,015		0,015	0,015	,	0,015	0,015
		Qbl.09	Relazione sisr	nica e sulle strutture		Х	0,0	015 0,0	015	0,015	0,015	0,	0,015		0,015	0,015		0,015	0,015	,	0,015	0,015
				Fino a	€ 250.000,00		0,0	0,0	039	0,053	0,053	0,	39 0,039		0,039	0,039		0,039	0,039		0,053	0,053
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00		0,0	010 0,0	010	0,048	0,048	0,	10 0,010		0,010	0,010	_	0,010	0,010	-	0,048	0,048
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00		0,0	013 0,0	013	0,044	0,044	0,	0,013		0,013	0,013	_	0,013	0,013	-	0,000	0,044
		Qbl.11	Relazione geologica (5)	Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	Х	0,0	018 0,0	018	0,042	0,042	0,	00 0,018		0,000	0,018	_	0,018	0,018	_	0,000	0,042
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00		0,0	022 0,0)22	0,000	0,027	0,	100 0,022		0,000	0,022	-	0,022	0,022	-	0,000	0,027
				Sull'eccedenza			0.0	000 0,0	021	0,000	0.025	0.	100 0,021	_	0,000	0.021	-	0,021	0.021	-	0,000	0.025
		Qbl.15	Prime indicaz 6/02/1982)	azioni di progettazione antincendio (d.m.		Х		005 0,0		0,005			0,005		0,005			0,005				
				Fino a	€ 5.000.000,00		0,0	030 0,0	030	0,035	0,035	0,	30 0,030		0,030	0,030		0,030	0,030		0,035	0,035
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,0 0		0,0	000 0,0	015	0,000	0,020	0,	00 0,015		0,000	0,015	_	0,015	0,015	_	0,000	0,020
		Qbl.17	Studi di prefattibilit à	Sull'eccedenza		Х	_			_		_					-			-		
			ambientale				0,0	000 0,0	005	0,000	0,008	0,	0,005		0,000	0,005		0,000	0,005		0,000	0,008
Totale incidenze (esciprogressivo)	use que	lle per prestazioni a parametro		ΣQi			0,300 0,30		300	0,300 0,300		0,300 0,300		0,300 0,300		0,300	0,300 0,300		0,300	0,27		0,275
Compenso al netto di	spese e	ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ			59.875,	59.875,48		41.116,27 13.258,39			39	11.711,44			128.629,93			7.451,38		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE							262.042,90															

b.II) PRO	GETTAZIONI	E DEFINI	TIVA																					
			QbII.05		unitari ed eventuali ana nativo, Quadro economio		х		0,070	0,070		0,040 0	,040	0,0	070 0,0	70	0,070	0,070		0,070	0,070		0,050	0,050
			QbII.11	Relazione idra	aulica		Х		0,030	0,030		0,030 0	,030	0,0	030 0,0	30	0,030	0,030		0,030	0,030		0,030	0,030
					Fino a € 25	50.000,00			0,064	0,064		0,133 0	,133	0,0	0,0	64	0,064	4 0,064		0,064	0,064		0,133	0,133
		∀			a fino a	00.000,00			0,019	0,019		0,107 0	,107	0,0	0,0	19	0,019	9 0,019		0,019	0,019	_	0,107	0,107
		VITINI		Relazione	a fino a	000.000,00			0,021	0,021		0,096 0	,096	0,0	0,0	21	0,021	1 0,021		0,021	0,021	_	0,000	0,096
	IONE	JE DEF	QbII.13	geologica (8)	a fino a	500.000,00	Х	_	0,029	0,029	_	0,079 0	,079	0,0	000 0,0	29	0,000	0,029	_	0,029	0,029	-	0,000	0,079
	TTAZ	ZION			Sull'eccedenz € 10 a fino a	0.000.000,00			0,038	0,038		0,000 0	,054	0,0	0,0	38	0,000	0,038		0,038	0,038		0,000	0,054
	PROGETTAZIONE	SETTA			Sull'eccedenz a				0,000	0,028		0,000 0	,035	0,0	000 0,0	28	0,000	0,028		0,028	0,028		0,000	0,035
	<u>a</u>	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	QbII.18	Elaborati di p 16/02/1982)	rogettazione antincendi	io (d.m.	Х		0,060	0,060		0,060 0	,060	0,0	060 0,0	60	0,060	0,060		0,060	0,060		\times	
		ll.d		Studio di impatto	Fino a	€ 5.000.000,00			0,090	0,090		0,100 0	,100	0,0	0,0	90	0,090	0,090		0,090	0,090		0,100	0,100
			QbII.24	ambientale o di fattibilità ambientale	Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,0 0	х		0,000	0,045		0,000 0	,060	0,0	000 0,0	45	0,000	0,045		0,045	0,045		0,000	0,060
				(VIA-VAS- AIA) –	Sull'eccedenza				0,000	0,015		0,000 0	,025	0,0	000 0,0	15	0,000	0,015		0,000	0,015		0,000	0,025
Totale in progress		cluse que	elle per prestazioni a parametro	_	ΣQi				0,160	0,160		0,130 0	,130	0,:	160 0,1	60	0,160	0,160		0,160	0,160		0,080	0,080
Compens	so al netto d	li spese e	ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ			48.33	0,09		35.03	7,50	1	.0.806,	14	9.4	454,62		97.09	96,77		6.297	',32	
COMPEN	ISO AL NETT	O DELLE	SPESE					207.0	022,	44														
A.3		_	ne Preliminare						262.042,90															
A.4	b.II) Pro	ogettazio	one Definitiva					207.0	022,	44														
Α	СОМРЕ	NSO FA	SE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A	.3+A.4+A.5)				469.065,34																
E	TOTALE	E COMPE	ENSO (A+B+C+D)					469.	065,	34														

F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	13,594%	63.763,57
н	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		532.828,91
"	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		332.020,31